



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI SARDEGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |           |            |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LEONE   | NICOLA    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CARTA   | MARCO     | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DETTORI | GIANLUIGI | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 805/2009  
depositato il 05/10/2009

- avverso la pronuncia sentenza n. 177/2008 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di NUORO  
contro:

**difeso da:**  
MAMELI GIUSEPPE  
VIALE DEL LAVORO 11 08100 NUORO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NUORO

**Atti impugnati:**  
DINIEGO RIMBORSO n° 49087/LS I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 805/2009

UDIENZA DEL

27/04/2017 ore 09:00

N°

277/17

PRONUNCIATA IL:

27/04/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/08/17

Il Segretario

Letti gli atti ed udito il relatore, all'udienza del 27.04.2017 la controversia è stata tenuta a decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

-nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Nuoro, appellante:  
si conclude affinché codesta Ecc.ma Commissione Regionale, *contrariis reiectis*, in riforma totale della sentenza impugnata: 1- disponga la riunione degli appelli presentati dall'Ufficio in merito all'atto di diniego di rimborso IVA ( prot. n. 49087/LS ) e all'atto di contestazione ( n. RL5CO0100373 );  
2- in relazione, statuisca la legittimità del diniego di rimborso IVA e dell'atto di contestazione e, per l'effetto, dichiari l'integrale fondatezza della pretesa erariale; 3- condanni parte avversa alla rifusione degli onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio;

-nell'interesse della società \_\_\_\_\_, resistente:  
si chiede che codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna voglia rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Nuoro.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, con la sentenza n. 177 /01/08, pronunciata il 18.06.2008 e depositata il 15.07.2008, decidendo sul ricorso proposto dalla società \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento di diniego rimborso IVA n. 49087/LS, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nuoro, in relazione al presunto indebito rimborso IVA per l'anno 2003, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato nel merito.

Non rassegnata alla soccombenza, avverso tale sentenza, censurata come illegittima ed infondata, interpone tempestivo appello l'Agenzia delle



Entrate – Ufficio di Nuoro, che ne eccepisce l'illegittimità per falsa applicazione dei principi normativi previsti in materia di rimborso IVA in relazione alle opere eseguite su beni di terzi. Conclude, pertanto, chiedendo che la Commissione si pronunci secondo le conclusioni sopra trascritte.

Resiste in giudizio la società appellata, che a mezzo delle proprie controdeduzioni si oppone alle conclusioni dell'Ufficio, il quale avrebbe inspiegabilmente cambiato interpretazione delle norme in questione. Chiede quindi la conferma della sentenza impugnata.

Fissata al 27 aprile 2017 l'udienza per la trattazione della controversia, la stessa, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 546/92, viene discussa in pubblica udienza, giusta istanza di parte. Alla pubblica discussione l'Ufficio è rappresentato dal Dott. Giovanni Brancheri, mentre la società appellata risulta assente. Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, quindi il presidente ammette la parte presente alla discussione; questa, come da verbale d'udienza, insiste sulle deduzioni e conclusioni in atti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato.

Ad avviso di questo Collegio giudicante, l'atto di diniego di rimborso IVA ( prot. n. 49087/LS ), emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nuoro in data 24 ottobre 2007, non appare giuridicamente fondato perché basato su un provvedimento interno alla P.A. ( Risoluzione n. 179/2005 ), appartenente ad una categoria di atti amministrativi che non costituiscono fonte del diritto ( Cass. Sent. n. 5137/2014 ). In ogni caso tale risoluzione, al momento ( 19.02.2004 ) della richiesta di rimborso non era conoscibile in quanto emessa nell'anno successivo ( 2005 ).

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

In relazione alla tipologia di beni, che possono dar luogo al rimborso della eccedenza dell'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/72, ritiene, comunque, questa Commissione di doversi adeguare all'orientamento, espresso in relazione ad analoga fattispecie dalla Corte di Cassazione ( Sent. n. 8389 del 21.02.2013 ), secondo cui deve ritenersi consentito l'ammortamento delle spese sostenute, come nella fattispecie in esame, dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di comodato, purché, come non contestato nella fattispecie, vi sia da parte del comodatario l'effettiva utilizzazione di essi – in funzione direttamente strumentale – nell'esercizio dell'impresa.


Pertanto, poiché nessun vizio di motivazione è stato riscontrato nella sentenza impugnata, la stessa deve essere confermata e, di conseguenza, l'appello dell'Ufficio respinto; le spese, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore della società appellata.

**P. Q. M.**

la Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, addì 27 aprile 2017.

Il Presidente  
Dott. Nicola Leone



Il Giudice estensore  
Dott. Marco Carta

